



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

UNDICESIMA LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE N. 157

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa dei Consiglieri Speranzon, Polato, Soranzo, Razzolini, Formaggio e Pavanetto

MODIFICA DELL'ARTICOLO 10 DELLA LEGGE REGIONALE 11 MAGGIO 2015, n. 8 "DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI ATTIVITÀ MOTORIA E SPORTIVA" E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER L'ATTIVITA' MOTORIA E SPORTIVA DEI FIGLI MINORI DI 18 ANNI

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 27 Settembre 2022.

MODIFICA DELL'ARTICOLO 10 DELLA LEGGE REGIONALE 11 MAGGIO 2015, n. 8 "DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI ATTIVITÀ MOTORIA E SPORTIVA" E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER L'ATTIVITÀ MOTORIA E SPORTIVA DEI FIGLI MINORI DI 18 ANNI

Relazione:

La Regione del Veneto, all'articolo 6 del proprio Statuto, individua l'attività sportiva quale diritto e obiettivo delle politiche regionali nei confronti della popolazione giovanile e adulta.

Le politiche regionali in materia di sport sono disciplinate dalla legge regionale n. 8 del 11 maggio 2015 "Disposizioni generali in materia di attività motoria e sportiva". La Regione Veneto riconosce la centralità dello sport e nello specifico all'articolo 1 "riconosce il valore sociale, formativo ed educativo dell'attività motoria e sportiva, strumento di realizzazione del diritto alla salute e al benessere psicofisico, di crescita civile e culturale del singolo e della comunità e di miglioramento delle relazioni e dell'inclusione sociale, di promozione del rapporto armonico e rispettoso con l'ambiente".

Il presente progetto di legge modifica l'articolo 10 della suddetta legge regionale introducendo la concessione di contributi alle famiglie residenti nel territorio regionale per l'iscrizione, la frequenza e l'acquisto o noleggio dei dispositivi necessari per lo svolgimento delle attività motorie o sportive dei figli minori di 18 anni, secondo il reddito ISEE (Indicatore Situazione Economico Equivalente) del nucleo familiare e prioritariamente per i minori con disabilità, secondo le modalità che saranno stabilite dalla Giunta regionale.

La proposta vuole dare un aiuto concreto sia alle famiglie, favorendo il ruolo della cultura dello sport all'interno dei nuclei familiari mediante un aiuto economico per incentivare l'iscrizione dei figli in quanto attraverso la pratica sportiva migliorano le condizioni psicofisiche e la socialità dei minori, sia alle società sportive, che in questo particolare momento storico hanno visto il calo di almeno il 30% di iscritti nell'ultimo anno sportivo.

I contributi saranno cumulabili con altri contributi o agevolazioni comunque denominate, previste dalla normativa dell'Unione europea, statale o regionale, nei limiti della spesa sostenuta.

L'agevolazione, quindi, del cosiddetto buono sport, diventa un strumento di supporto indiretto per le società sportive e andrebbe a premiare quelle associazioni che lavorano bene da anni, che sono ben radicate sul territorio, ben strutturate e che offrono un prodotto di qualità ai giovani e alle famiglie. Il contributo in questione, oltremodo permetterà alle società sportive di poter investire maggiori fondi per organigrammi di tecnici, materiale e strutture con fine ultimo quello di rendere migliorare l'offerta motoria-sportiva su tutto il territorio regionale, in quanto potrebbero aumentare in modo esponenziale i numeri degli iscritti.

MODIFICA DELL'ARTICOLO 10 DELLA LEGGE REGIONALE 11 MAGGIO 2015, n. 8 "DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI ATTIVITÀ MOTORIA E SPORTIVA" E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER L'ATTIVITÀ MOTORIA E SPORTIVA DEI FIGLI MINORI DI 18 ANNI

Art. 1 - Modifica dell'articolo 10 della legge regionale 11 maggio 2015, n. 8 "Disposizioni generali in materia di attività motoria e sportiva" e successive modificazioni.

1. Dopo il comma 2 bis dell'articolo 10 della legge regionale 11 maggio 2015, n. 8 è inserito il seguente:

"2 ter. Possono altresì beneficiare dei contributi regionali previsti dal presente Capo le famiglie residenti nel territorio regionale per l'iscrizione, la frequenza e l'acquisto o noleggio dei dispositivi necessari per lo svolgimento delle attività motorie o sportive dei figli minori di 18 anni, secondo il reddito ISEE (Indicatore Situazione Economico Equivalente) del nucleo familiare e prioritariamente per i minori con disabilità, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale ai sensi del comma 1, lettera a) del presente articolo. I contributi sono cumulabili con altri contributi o agevolazioni comunque denominate, previste dalla normativa dell'Unione europea, statale o regionale, nei limiti della spesa sostenuta."

Art. 2 - Norma finanziaria.

1. Agli oneri correnti derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in euro 150.000,00 per ciascuno degli esercizi 2023 e 2024, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 06 "Politiche giovanili, Sport e Tempo libero", Programma 01 "Sport e Tempo libero", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2022 – 2024, la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all'articolo 7, comma 1, della legge regionale 20 dicembre 2021, n. 36 allocato nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2022-2024.;

2. Per gli esercizi successivi si provvede nei limiti degli stanziamenti annualmente autorizzati dalle rispettive leggi di bilancio, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 4 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione" e successive modificazioni

INDICE

Art. 1 - Modifica dell'articolo 10 della legge regionale 11 maggio 2015, n. 8 "Disposizioni generali in materia di attività motoria e sportiva" e successive modificazioni.....	2
Art. 2 - Norma finanziaria.....	2